

Ordinanza relativa alla tassa sul CO₂ (Ordinanza sul CO₂)

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'8 giugno 2007 sul CO₂¹ è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 6, 7 capoverso 3, 10, 11 e 15^{bis} capoverso 1 della legge dell'8 ottobre 1999² sul CO₂ (legge),

Art. 1 Principio

La Confederazione riscuote sui combustibili fossili una tassa sul CO₂ (tassa) secondo gli articoli 7–11 della legge.

Art. 2 Definizione

Per combustibili fossili ai sensi della presente ordinanza si intendono gli agenti energetici fossili impiegati per:

- a. la produzione di calore;
- b. la produzione di energia elettrica negli impianti termici;
- c. il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore.

Art. 3 cpv. 3

³ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua l'allegato in funzione del graduale aumento dell'aliquota della tassa.

Art. 11 cpv. 1 e 4

¹ Entro il 1° giugno dell'anno successivo, le imprese esentate dalla tassa devono presentare all'UFAM, tramite le agenzie incaricate secondo l'articolo 29 capoverso 3, i dati richiesti, tra cui in particolare le informazioni sulle emissioni di CO₂ e

¹RS 641.712

²RS 641.71

sull'intensità di CO₂. I dati devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni precedenti.

⁴ *Concerne unicamente il testo francese.*

Art. 12 Diritti di emissione e certificati di emissione

¹ L'UFAM assegna alle imprese esentate dalla tassa una quota di diritti di emissione di CO₂ corrispondente all'obiettivo di emissione di CO₂ per gli anni in cui dette imprese sono esentate dalla tassa. Gli adeguamenti dell'obiettivo di emissione comportano anche la modifica della quota di diritti di emissione. Se a un'impresa è stata assegnata una quota di diritti di emissione eccessiva l'UFAM può ritirargliene una parte.

² L'UFAM tiene un registro nazionale dei titolari di diritti di emissione e di certificati di emissione. Per essere valide, le transazioni devono essere iscritte nel registro.

³ Le imprese esentate dalla tassa devono annullare i diritti di emissione e i certificati di emissione entro il 1° giugno dell'anno successivo alla prima esenzione dalla tassa e in seguito ogni anno fino al 1° giugno 2013 sulla base delle emissioni effettive.

⁴ Il DATEC emana prescrizioni relative alla tenuta del registro nazionale.

Titolo prima dell'art. 28a

6a. Sezione 6a: Aiuti finanziari globali per provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO₂ negli edifici

Art. 28a Diritto ai contributi

¹ La Confederazione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali secondo l'articolo 10 capoverso 1^{bis} lettera a della legge (aiuti finanziari) al fine di promuovere provvedimenti volti a migliorare l'isolamento termico dell'involucro di edifici abitativi e del terziario esistenti (edifici).

² L'agevolazione finanziaria si estende anche agli edifici riscaldati con energie non fossili. Gli edifici che finora non sono stati riscaldati sono esclusi dalla stessa

³ La Confederazione può concedere gli aiuti finanziari anche a una rappresentanza di più Cantoni purché detta rappresentanza sia stata validamente autorizzata dagli stessi.

Art. 28b Indicazioni del Cantone

Il Cantone che intende ottenere un aiuto finanziario dalla Confederazione deve fornire all'UFAM indicazioni concernenti:

- a. la riduzione stimata di CO₂ che può essere presumibilmente ottenuta grazie ai provvedimenti per la durata dell'accordo programmatico;
- b. la pianificazione dell'attuazione del programma.

Art. 28c Accordo programmatico

¹ In base alle indicazioni di cui all'articolo 28b, l'UFAM e l'Ufficio federale dell'energia (UFE) concludono con il Cantone un accordo programmatico finalizzato alla concessione dell'aiuto finanziario.

² Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:

- a. l'obiettivo del programma;
- b. la prestazione del Cantone;
- c. il contributo globale erogato dalla Confederazione;
- d. il controlling;
- e. la comunicazione

³ La durata dell'accordo programmatico non può superare i cinque anni.

⁴ L'UFAM, l'UFE e i Cantoni stabiliscono i criteri per l'impiego uniforme in tutti gli accordi programmatici degli aiuti finanziari.

⁵ I Cantoni fissano in modo uniforme le aliquote dei contributi per i singoli provvedimenti.

Art. 28d Ammontare degli aiuti finanziari

¹ L'ammontare dell'aiuto finanziario è fissato in relazione all'obiettivo del programma concordato.

² L'ammontare stabilito in percentuale degli importi complessivi a disposizione ogni anno.

Art. 28e Versamento

Gli aiuti finanziari sono versati a rate.

Art. 28f Spese d'esecuzione

¹ I fondi messi a disposizione per l'agevolazione dei provvedimenti di risanamento termico dell'involucro edilizio (art. 10 cpv. 1^{bis} lett. a della legge) sono utilizzati per coprire, fino a un massimo del 6,5 per cento degli aiuti finanziari versati al Cantone, gli oneri sostenuti dallo stesso nell'ambito dell'esecuzione dell'accordo programmatico. Il Cantone è tenuto a documentare tali oneri.

² Gli stessi fondi sono utilizzati anche per indennizzare l'UFAM per le attività di comunicazione svolte nell'ambito del programma, fino a un massimo di un milione di franchi l'anno.

Art. 28g Rendicontazione e verifica

¹ Il Cantone inoltra ogni anno all'UFAM un rapporto sull'utilizzazione dell'aiuto finanziario. Il rapporto comprende indicazioni concernenti:

- a. le riduzioni di CO₂ complessive e per ogni singolo provvedimento;

- b. i contributi utilizzati complessivamente e per ogni singolo provvedimento;
- c. le spese d'esecuzione;
- d. gli investimenti indotti.

² L'UFAM verifica a campione:

- a. l'esecuzione dei singoli provvedimenti;
- b. l'impiego dell'aiuto finanziario.

³ Su domanda, il Cantone mette a disposizione dell'UFAM i documenti necessari per la stesura del rapporto.

Art. 28h Restituzione di importi non stanziati

Alla fine della durata dell'accordo programmatico il Cantone restituisce alla Confederazione i contributi non ancora stanziati.

Art. 28i Adempimento insufficiente

¹ Per la durata dell'accordo programmatico l'UFAM ritira, interamente o in parte, i versamenti delle rate se il Cantone:

- a. non adempie all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 28g capoverso 1;
- b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

² Se allo scadere dell'accordo programmatico risulta che il Cantone ha fornito la propria prestazione in modo insufficiente, l'UFAM ne chiede il perfezionamento a posteriori. Fissa al Cantone un termine adeguato.

³ Se le insufficienze non sono colmate, la restituzione è retta dall'articolo 28 della legge del 5 ottobre 1990³ sui sussidi.

Art. 28j Collaborazione

La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente per attuare il programma.

Art. 29 Autorità esecutive

¹ L'Amministrazione federale delle dogane esegue la presente ordinanza; sono fatti salvi i capoversi 2-4.

² L'UFAM esegue le disposizioni relative all'esenzione della tassa secondo gli articoli 4-12 e 18, nonché quelle concernenti la distribuzione del prodotto della tassa.

³ L'UFE e le agenzie private (agenzie) da esso incaricate secondo gli articoli 16 e 18 della legge del 26 giugno 1998⁴ sull'energia sostengono l'UFAM nell'ambito dell'esecuzione delle disposizioni sull'esenzione dalla tassa, in particolare per la

³ RS 616.1

⁴ RS 730.0

determinazione delle grandezze obiettivo di cui all'articolo 8, nonché per il monitoraggio di cui all'articolo 11.

⁴ L'UFAM e l'UFE eseguono le disposizioni relative agli aiuti finanziari globali per i provvedimenti volti a ridurre le emissioni di CO₂ negli edifici.

II

La presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2010.

... 2010

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Doris
Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova